Arance scaricate nell'alveo di un torrente: è abbandono di rifiuti anche se il prodotto è ancora commerciabile

Cass. Sez. II Civ. 5 novembre 2026, n. 28455 ord. - Tedesco, pres.; Varrone, est. - Be.Gi., Fo.Do. (avv. Scionti) c. Città Metropolitana di Reggio Calabria (avv. Miceli). *(Conferma App. Reggio Calabria 11ottobre 2021)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Nozione di rifiuto - "Disfarsi" - Abbandono di rifiuti - Illecito amministrativo - Prodotti agricoli - Condotta oggettivamente dismissiva – Sottoprodotto.

(Omissis)

FATTO

1. Be.Gi., Fo.Do. e Ga.Gi. impugnavano l'ordinanza ingiunzione, prot. n. (Omissis), emessa dalla Polizia Provinciale di Reggio Calabria in data 1.7.2015 a mezzo cui veniva ingiunto il pagamento in solido della somma di Euro 666,00 a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
In particolare, i Carabinieri della Stazione di Melicucco avevano sorpreso, in data 9 marzo 2015, Fo.Do. intento allo scarico di un quantitativo non meglio precisato di arance "sul suolo costituito dal letto del torrente (Omissis)"; era sopraggiunto Be.Gi. che si era assunto la responsabilità del carico di arance, nonché dell'autocarro a lui in uso e di proprietà di Na.Fr.
2. Il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione; in particolare, riteneva fondati i motivi 3 e 4 articolati in sede di domanda, ritenendo l'assoluta illegittimità dell'ordinanza ingiunzione in ordine: a) all'omessa descrizione dello stato di conservazione delle arance e alla circostanza che le stesse comunque potessero essere ancora utilizzate; b) all'omessa indicazione dell'abbandono di materiale non più utilizzabile; c) all'erronea descrizione del luogo della presunta infrazione, indicato genericamente quale "suolo costituito dall'alveo del corso d'acqua denominato (Omissis)"; d) all'erronea indicazione della norma violata.
3. La CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
4. Si costituivano gli appellati chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
5. La Corte d'Appello di Reggio Calabria accoglieva l'appello e in parziale riforma della sentenza rigettava l'opposizione all'ordinanza ingiunzione proposta da Be.Gi. e Fo.Do.. In particolare, il giudice del gravame, richiamati gli artt. 183, 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006, riteneva che le arance potessero qualificarsi come rifiuti in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza secondo cui una sostanza o un prodotto possono essere qualificati come rifiuti tenuto conto della oggettiva condotta del trasgressore o dell'obbligo di disfarsi degli stessi al quale sia tenuto l'agente. In sostanza la Corte d'Appello, richiamata la nozione di rifiuto elaborata dalla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione sul reato di abbandono di rifiuti previsto dall'art. 256 D.Lgs. 152/06, riteneva di applicare i medesimi criteri. Dunque, la nozione di abbandono doveva essere desunta dalla condotta oggettivamente dismissiva realizzata dal detentore o dall'obbligo di disfarsi degli stessi al quale sia tenuto l'agente.
Nella specie lo scarico delle arance nell'alveo del torrente integrava un comportamento inequivocabilmente volto a disfarsene, indipendentemente dall'accertamento del loro stato di conservazione o della loro eventuale commerciabilità. Tali elementi risultano acquisiti, facendo il verbale prova fino a querela di falso.
Le istanze volte a comprovare che le arance fossero state scaricate su un terreno confinante con il torrente (Omissis) in uso al Be.Gi. erano inammissibili in assenza di querela di falso avverso il verbale e le altre erano generiche.
Le restanti censure di tipo procedurale erano inammissibili o infondate.
7. Be.Gi. e Fo.Do. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
8. La CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza con riferimento all'art. 360 n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, errata interpretazione ed applicazione dell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'art. 14 del D.L. n. 138 del 2002 ed agli artt. 192, commi 1 e 2, 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riferimento all'interpretazione della nozione di rifiuto e del disfarsi.
I ricorrenti censurano la sentenza d'appello per avere qualificato le arance come rifiuti sulla sola base dell'attività di scarico nell'area adiacente al torrente (Omissis), senza verificare se esse fossero ancora utilizzabili e destinate alla lavorazione o alla vendita.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Secondo il ricorso: le arance erano un prodotto agricolo appena raccolto e non un residuo di lavorazione; mancava qualsiasi accertamento sul loro stato di conservazione; il giudice d'appello ha interpretato in modo errato il concetto di "disfarsi", prescindendo dalla concreta possibilità di riutilizzo del prodotto; non è stata considerata la disciplina del sottoprodotto di cui agli artt. 183 e 184-bis T.U. Ambiente; le risultanze documentali (visura catastale e planimetria) avrebbero dimostrato che lo scarico era destinato ad un terreno privato confinante con il torrente, in vista del successivo trasporto per la lavorazione.
La Corte d'Appello avrebbe pertanto erroneamente assimilato il mero tentativo di scarico alla volontà di abbandonare un rifiuto.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. per l'illegittima mancata ammissione della prova testimoniale.
Le prove richieste erano decisive per dimostrare che le arance non erano rifiuti e che l'operazione contestata era funzionale alla loro lavorazione e commercializzazione. I capitoli di prova erano specifici e conformi all'art. 244 c.p.c. e avrebbero consentito di superare le carenze del verbale di accertamento, dimostrando l'assenza di abbandono del prodotto e la reale finalità dell'operazione contestata. La loro mancata ammissione avrebbe quindi leso il diritto di difesa e inciso in modo decisivo sull'esito della controversia in violazione delle norme indicate in rubrica.
3. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.
La Corte d'Appello ha correttamente interpretato la nozione di rifiuto e quella di abbandono ai sensi degli artt. 183 comma 1, lettera a), e 192 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Ciò premesso, la censura proposta dai ricorrenti con il primo motivo, seppure proposta come motivo di violazione di legge, in realtà tende ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Il ricorrente, infatti, apparentemente censura l'interpretazione di rifiuto e di abbandono che è stata data dal giudice di merito, ma, nella sostanza, afferma che non poteva trattarsi di rifiuto perché non era uno scarto ma un prodotto destinato alla successiva lavorazione e solo temporaneamente depositato nel luogo dove è stato trovato dagli agenti accertatori.
Risulta evidente, pertanto, che il motivo in esame presuppone una diversa lettura delle circostanze di fatto poste a base della decisione del giudice di merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha già esaminato tale assunto difensivo rilevando come si trattasse di un'allegazione talmente generica (non meglio precisate esigenze lavorative) e priva di qualsiasi indicazione circa i modi e i tempi della futura possibile eliminazione del carico di arance dal torrente, che non consentiva di ricostruire la condotta in termini diversi da quella di abbandono, né di sovvertire il quadro probatorio fornito dall'appellante.
A questo proposito, deve esaminarsi il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la decisione in punto di inammissibilità delle istanze istruttorie proposte nel giudizio.
La suddetta censura è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza con la quale è stata rigettata la richiesta istruttoria.
La Corte, come si è detto, ha ampiamente motivato sul punto riportando analiticamente i capitoli di prova ed evidenziando la loro genericità, novità ed irrilevanza.
Parte ricorrente, con il motivo in esame, senza tener conto di tale motivazione e del rilievo di genericità, si limita a sostenere che la prova testimoniale doveva essere ammessa in quanto diretta a dimostrare circostanze tali da invalidare l'efficacia dell'ordinanza.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189. Violazione di legge e/o falsa applicazione in riferimento all'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 152/2006.
Il primo giudice aveva rilevato che agli opponenti non era "stata contestata la violazione della norma che pone il divieto e che integra la fattispecie dell'abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti ma solo la norma irrogativa della sanzione per la commissione dell'illecito aliunde sancito". Sotto tale profilo, oggetto di puntuale censura da parte dei ricorrenti, il verbale posto a base dell'ordinanza ingiunzione, la stessa ordinanza ingiunzione nonché la sentenza di secondo grado risulterebbero immotivati.
3.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura si limita a richiamare la sentenza di primo grado a fronte di una contestazione chiara della condotta e delle norme violate. Infatti, il richiamo all'art. 192 è contenuto nell'art. 255 del D.Lgs. 152 del 2006 e la condotta descritta rende sufficientemente chiara e precisa la contestazione.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.
Si censura la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto che nel verbale di accertamento e contestazione, i militari, alla presenza del Be.Gi. e del Fo.Do., avessero dato atto di quanto è avvenuto in loro presenza, con ciò supplendo alla mancata redazione del verbale di sopralluogo". Sarebbe palese l'erronea interpretazione della normativa che impone la redazione di apposito verbale - atto formale che si inserisce nell'iter procedimentale e non surrogabile aliunde.
4.1. Il quarto motivo è inammissibile.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

La censura è del tutto generica con un richiamo solo alle norme della Costituzione che notoriamente non possono costituire un parametro per la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dovendosi necessariamente indicare una norma primaria violata.
In proposito può darsi continuità al seguente principio di diritto: La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. V, ord. n. 15879 del 2018).
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it